

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 16-3547

Articolo 27 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73: individuazione codice di esenzione nazionale CV2123 - modifica alla D.G.R. 55-3335 del 28 maggio 2021. Indirizzi Operativi alle AASSRR.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che il Consiglio dei Ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020, il 13 gennaio 2021 e il 21 aprile 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (SARS-CoV-2);

considerato che l'emergenza da Covid-19 ha comportato la necessità di affrontare una patologia infettiva con un andamento epidemico e un quadro clinico non conosciuto e che particolarmente rilevante risulta essere la necessità di conoscenza sul decorso dopo la guarigione clinica dei pazienti affetti da tale patologia, anche per le possibili ricadute sulla programmazione delle risposte del sistema sanitario regionale.

Rilevato che, dalla letteratura ad oggi disponibile, emerge come nei pazienti clinicamente guariti da Covid-19 possano persistere segni di interessamento multi-organo invalidanti e pertanto occorre riservare particolare attenzione di tipo sanitario nel periodo post-guarigione, oltre ad una specifica attività di ricerca di tipo osservazionale.

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in particolare l'art. 27 "Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID" ai sensi del quale:

" 1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e' garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.

4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al

finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77”.

Richiamata la D.G.R. 55-3335 del 28 maggio 2021 ad oggetto “Riconoscimento dell'esenzione V021 di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per il percorso e la gestione in follow-up dei pazienti che hanno manifestato la patologia COVID-19. Indirizzi operativi alle AASSRR”, con la quale è stato attivato il codice di esenzione V021, per i pazienti dimessi in seguito a ricovero ospedaliero per un quadro COVID-19 correlato, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021.

Preso atto della nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 4 giugno 2021, nella quale si precisa che, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo e garantire l'utilizzo della ricetta elettronica, si individua il codice provvisorio “**CV2123**” da apporre alla prescrizione, valido su tutto il territorio nazionale e della durata temporale di anni due, conformemente alla citata disposizione normativa.

Considerato pertanto necessario allineare il codice di esenzione regionale V021 con il codice unico nazionale CV2123, al fine di garantire a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Regionale che ne abbiano i requisiti il ricorso alle prestazioni di cui alla Tabella A allegata al D.L.n. 73/2021, nonché parte integrante della D.G.R. 55-3335 del 28 maggio 2021, senza alcuna compartecipazione alla spesa sanitaria, in maniera omogenea a quanto previsto su tutto il territorio nazionale.

Precisato che, come previsto dal comma 1 dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021, l'esenzione avrà una durata per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Richiamata la Tabella A allegata al D.L. n. 73/2021, nonché parte integrante della D.G.R. 55-3335 del 28 maggio 2021, in cui vengono dettagliate le prestazioni in esenzione per il Monitoraggio, ai sensi dell'art. 27, commi 1, 2, 3 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73.”

Richiamate le indicazioni di cui alla D.G.R. 55-3335 del 28 maggio 2021, ai fini dell'attivazione del percorso al fine del rilascio dell'attestato dell'esenzione e dell'attivazione del follow-up:

- l'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica che attesti le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021, ovvero essere stato dimesso in seguito a ricovero ospedaliero per un quadro COVID-19 correlato;
- sulla base di tale certificazione, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia/condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione;
- le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute ad attivare programmi di follow-up per la presa in carico di pazienti COVID-19 clinicamente guariti, secondo le indicazioni riportate nel presente provvedimento e rimangono altresì in capo alle ASR le relative azioni di monitoraggio;
- il coordinamento complessivo degli studi osservazionali già avviati o di successiva attivazione da parte delle aziende sugli esiti a distanza dell'infezione rimane in capo alle Aziende Sanitarie Regionali.

Precisato che gli attestati di esenzione già rilasciati con codice di esenzione V021 verranno sostituiti da nuovo certificato di esenzione riportante il nuovo codice di esenzione nazionale CV2123.

Considerato di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché gli atti necessari per il coordinamento con le AASSRR.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di modificare la D.G.R. 55-3335 del 28 maggio 2021 stabilendo che dalla data di approvazione del presente atto, il codice di esenzione regionale V021 verrà sostituito dal codice di esenzione nazionale CV2123;
- di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute ad attivare il percorso ai fini del rilascio dell'attestato di esenzione e dell'attivazione del follow-up, secondo le modalità e gli indirizzi operativi indicati in premessa, predisponendo le relative azioni di monitoraggio;
- di stabilire che gli attestati di esenzione già rilasciati con codice di esenzione V021 verranno sostituiti da nuovo certificato di esenzione riportante il nuovo codice di esenzione nazionale CV2123;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché gli atti necessari per il coordinamento con le AASSRR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)